



# COMUNE DI PIATEDA

(PROVINCIA DI SONDRIO)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 Reg. Delibere

**OGGETTO: RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 REVISIONE ANNO 2023**

L'anno **2023**, addì **27** del mese di **Aprile**, alle ore **21.00**, nella sede comunale delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in **seduta Pubblica** di **Prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
MARCHESINI SIMONE LUCA	Sindaco	SI
VANOTTI BARBARA	Consigliere	SI
PEDROLI STEFANO	Consigliere	SI
PUSTERLA ROBERTA	Consigliere	NO
SIMONINI GIOVANNA	Consigliere	SI
SVANOLETTI LORENZA	Consigliere	SI
MARCHETTI DAVIDE	Consigliere	SI
SCAMOZZI GIAN PIERO	Consigliere	NO
PARORA ALDO	Consigliere	SI
GAGGI ANDREA	Consigliere	NO
MICHELETTI DEBORAH	Consigliere	SI
		Presenti: 8 Assenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. OREGIONI FLAVIO.

Il Sig. MARCHESINI SIMONE LUCA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 REVISIONE ANNO 2023

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:

- n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/R/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale Arera introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF Tari per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021 "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- n. 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- n. 15/2022/R/RIF 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF);

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 3.1 dell'allegato A della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, in merito all'analisi delle attività svolte, si ritiene che siano rispettati gli standard generali di qualità in base ai parametri riportati nella Tabella 1 dell'articolo 53.1 dell'allegato A di cui sopra assicurando il rispetto del LIVELLO QUALITATIVO MINIMO – SCHEMA I.

VISTA altresì la determinazione Arera n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2020/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO pertanto che a partire dall'esercizio 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

DATO ATTO che le citate delibere dell'Arera ed i loro allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

ATTESO che lo stesso art. 6 della delibera n. 443/2019/R/rif, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della citata delibera n. 443/2019/R/rif e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO di quanto disposto:

- dall’articolo 4 *“Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’utenza finale”* della deliberazione n. 363/2021/r/rif ed in particolare il punto 4.4 che recita: “Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all’Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2.”;
- dall’articolo 4 *“Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”* dell’allegato A alla sopra richiamata deliberazione ed in particolare il punto 4.7 che recita “Qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell’ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”;

PRESO ATTO che l’“Ente territorialmente competente” è definito da ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione n. 443/2019/R/rif, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Piateda non è presente ed operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

RICHIAMATO l’articolo 16 del MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2022 avente ad oggetto: “Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e determinazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

VISTI:

- la nota n. 13161 del 21/10/2022 del gestore S.Ec.Am. S.p.a., ns prot. 8230 del 21/10/2022, che, in considerazione dello stato di disequilibrio economico-finanziario della società dovuto al

consistente aumento dei costi del servizio, ha chiesto di adeguare il corrispettivo dovuto dai Comuni Soci alle previsioni di costo del Piano economico-finanziario (PEF) al fine di predisporre l'adeguamento del piano industriale;

- la nota prot. n. 14637/22/AP del 24/11/2022 del gestore S.Ec.Am. S.p.a., ns prot. 9072 del 25/11/2022, che in esecuzione di quanto deciso in Assemblea dai soci, ha comunicato, tra l'altro, a tutti i comuni affidatari del servizio che gli importi di cui "Pef grezzo" lato gestore sono da considerare quali corrispettivi per i servizi resi ai soci;

CONSIDERATA la conseguente necessità di provvedere alla revisione infra periodo del PEF 2022/2025 precedentemente redatto, a seguito dell'occorrenza di operare il superamento del limite di crescita per l'anno 2023 di cui ai commi 4.6 e 4.7 del MTR-2 ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario del Gestore;

VISTA l'istanza presentata ad ARERA per il superamento del limite di crescita, di cui ai commi 4.6 e 4.7 dell'Allegato A della deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif con prot. 3255 del 14.04.2023 (Allegato 5);

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 112 del 20/12/2022, della quale si condivide il contenuto, con cui si è preso atto che:

- i metodi tariffari MTR e MTR-2 deliberati da Arera integrano, ex art. 1339 e 1374 c.c. nonché ex art. 2 comma 37 della legge 14 novembre 1995, modificandoli automaticamente, i contratti di servizio di raccolta, trasporto e di smaltimento dei rifiuti stipulati tra il Comune di Piateda e la società S.ec.am s.p.a per le annualità 2020-2022, aggiornando il corrispettivo massimo riconoscibile al gestore che deve intendersi pari ai costi risultanti dal piano economico finanziario del gestore (oltre ad IVA come dovuta per legge);

- al fine di non gravare gli utenti di ulteriori costi, di non avvalersi della facoltà prevista dal punto 4.5 del mtr-2 di rimodulare tra le diverse annualità del pef pluriennale l'eccedenza tra il totale delle entrate tariffarie, determinate considerando i costi "storici" e il limite massimo di crescita consentito;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

DATO ATTO che con la Legge di Bilancio 2023, n. 197 del 29.12.2022, è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 al 30.04.2023;

TENUTO CONTO che l'articolo 3 comma 5-quinquies del d.l. n. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati in particolare dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di seguito esposte, nonché al momento della trasmissione ad ARERA, delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti

dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza delle informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie;

PRESO ATTO che il Revisore dei Conti del Comune di Pieteda dott. Angelo Pelucchi in data 17/04/2023, ns prot 3379 del 19/04/2023, ha rilasciato a questo Comune la validazione del piano economico finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune per il periodo 2022-2025 – revisione anno 2023 (Allegato 3);

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno, con i seguenti allegati:

- Appendice n. 1- Tool MTR-2;
- Relazione di accompagnamento;
- Atto di validazione del Piano Economico Finanziario;
- Dichiarazione di veridicità;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Illustra l'argomento il Vice-Sindaco Barbara Vanotti.

*"Gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul sito Internet del Comune –Home page- Audio sedute del Consiglio Comunale - (art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale)".*

VISTI i pareri favorevoli, riportati in allegato, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile dell'Area Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità tecnica-contabile e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con la seguente votazione, resa in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 8  
Consiglieri astenuti: n. 0  
Consiglieri favorevoli: n. 8  
Consiglieri contrari: n. 0

## **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI RIAPPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 – Revisione anno 2023 - predisposto ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021/R/Rrif per un valore complessivo di €

260.303,00 (anno 2023) e per un totale di entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 2/DRIF/2021 di euro 259.596,00, e i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Appendice n. 1- Tool MTR-2;
  - Relazione di accompagnamento;
  - Atto di validazione del Piano Economico Finanziario;
  - Dichiarazione di veridicità.
3. DI PRENDERE ATTO dell'istanza di superamento del limite di crescita presentata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in data 14.04.2023 ns. prot. 3255 (Allegato 5).
  4. DI DARE ATTO che a seguito dell'analisi delle attività svolte di cui all'art. 3.1 dell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio, vengono rispettati gli standard generali di qualità in base ai parametri riportati nella Tabella 1 dell'articolo 53.1 dell'allegato A di cui sopra assicurando il rispetto del LIVELLO QUALITATIVO MINIMO – SCHEMA I.
  5. DI DISPORRE la trasmissione ad ARERA del Piano finanziario e dell'ulteriore documentazione prevista, corredata della dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante del Comune di Piateda, ai fini della definitiva approvazione da parte dell'Autorità.
  6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con la seguente votazione, resa in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 8  
Consiglieri astenuti: n. 0  
Consiglieri favorevoli: n. 8  
Consiglieri contrari: n. 0

### **DELIBERA**

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 10**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 REVISIONE ANNO 2023**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **20/04/2023**

Il Responsabile di Settore

**Moira Giumelli**

## Parere Contabile

Ragioneria ed Economato

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **parere favorevole**

Data **20/04/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Chiara Roffinoli**



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  
MARCHESINI SIMONE LUCA

Il Segretario Comunale  
OREGIONI FLAVIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Flavio Oregioni in data 08/05/2023  
MARCHESINI SIMONE LUCA in data 08/05/2023

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2023



# COMUNE DI PIATEDA

(PROVINCIA DI SONDRIO)

## DELIBERA N. 10 del 27/04/2023

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 REVISIONE ANNO 2023

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 08/05/2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 08/05/2023

Il Segretario Comunale  
OREGIONI FLAVIO

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 08/05/2023

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il presente documento è stato emanato da:

Il Segretario Comunale  
OREGIONI FLAVIO

Flavio Oregioni in data 08/05/2023